



## PANORAMICA DEI CAMBIAMENTI FISCALI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

Spettabile Partner,

Di seguito è fornita una tabella in cui sono riepilogati sinteticamente, per Paese di residenza del Contraente, i cambiamenti legislativi in vigore dal 1° gennaio 2022 relativi al regime fiscale applicabile ai contratti di assicurazione sulla vita e/o capitalizzazione.

	A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022	PRIMA DEL 1° GENNAIO 2022
<b>Belgio</b>	<p>Decreto del Parlamento vallone del 27 dicembre 2021 recante diverse disposizioni per un'imposizione più equa. Alcune disposizioni volte a limitare l'interesse fiscale della pianificazione successoria tramite l'assicurazione sulla vita entrano in vigore il 1° gennaio 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prolungamento da tre a cinque anni del termine fiscale di sopravvivenza in caso di donazione non assoggettata all'imposta di registro.</li> <li>■ Rafforzamento del regime di tassazione alle imposte di successione dei contratti di assicurazione sulla vita in presenza di donazioni o cessioni di diritti post mortem.</li> </ul>	<p>La legge del 17 febbraio 2021 prevede l'introduzione di un'imposta annuale dello 0,15% sui conti titoli (compresi i conti titoli detenuti dalle imprese di assicurazione nell'ambito dei contratti di assicurazione sulla vita di ramo 23) il cui valore medio è superiore a 1 milione di euro.</p> <p>La legge non si applica ai conti titoli detenuti da imprese di assicurazione non stabilite in Belgio presso istituti finanziari che a loro volta non sono stabiliti in Belgio.</p> <p>Diversi ricorsi per annullamento di questa legge sono stati depositati presso la Corte costituzionale del Belgio, la cui decisione è attesa non prima della fine di giugno 2022.</p>
<b>Spagna</b>	Nessun cambiamento da segnalare.	<p>La legge n. 11/2021 del 9 luglio 2021 relativa alla prevenzione e alla lotta contro le frodi fiscali modifica in particolare le disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 19/1991 in materia di imposta patrimoniale. Il valore al 31 dicembre dei contratti di assicurazione sulla vita per cui è stato designato un beneficiario irrevocabile e dei contratti di assicurazione sulla vita senza facoltà di riscatto è ormai assoggettato all'imposta patrimoniale.</p>
<b>Francia</b>	Nessun cambiamento da segnalare.	<p>Ai sensi dell'articolo 1649 AA del Codice generale delle imposte (CGI), i residenti fiscali francesi sono tenuti a dichiarare, in sede di dichiarazione dei redditi, i contratti di capitalizzazione o gli investimenti di natura analoga, tra cui nello specifico i contratti di assicurazione sulla vita, sottoscritti al di fuori della Francia.</p> <p>Il decreto n. 2021-184 del 18 febbraio 2021 ha precisato il contenuto della dichiarazione come previsto all'articolo 344 C dell'allegato III del CGI.</p> <p>La dichiarazione deve ormai indicare per ogni contratto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'identificazione del contraente: cognome, nome, indirizzo, data e luogo di nascita;</li> <li>b) l'indirizzo della sede dell'organismo assicurativo o assimilato e, eventualmente, della succursale che concede la copertura;</li> <li>c) la denominazione e i riferimenti del contratto, nonché la natura dei rischi garantiti;</li> <li>d) la data di decorrenza e la durata della garanzia del rischio;</li> <li>e) le date di efficacia delle eventuali appendici sottoscritte nel corso dell'anno di riferimento;</li> <li>f) la data di efficacia e l'importo di ogni operazione di riscatto totale o parziale effettuata nel corso dell'anno di riferimento;</li> <li>g) l'importo totale delle operazioni di versamento dei premi effettuate nel corso dell'anno di riferimento;</li> <li>h) eventualmente, il valore di riscatto o l'importo del capitale garantito, anche sotto forma di rendita, al 1° gennaio dell'anno della dichiarazione.</li> </ol>

	A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022	PRIMA DEL 1° GENNAIO 2022
<b>Lussemburgo</b>	<p>La legge del 17 dicembre 2021 in materia di bilancio delle entrate e delle uscite dello Stato per l'esercizio 2022, nonché il Regolamento granducale del 17 dicembre 2021 recante modifica del regolamento granducale del 25 luglio 2002 recante esecuzione dell'articolo 111bis, comma 1 della legge modificata del 4 dicembre 1967 in materia di imposta sui redditi modificano alcune disposizioni dell'articolo 111bis LIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il rimborso dell'intero risparmio accumulato può avvenire, a scelta del contribuente, sotto forma di capitale, rendita vitalizia mensile oppure prelievi annuali ovvero con una combinazione di queste forme.</li> <li>■ Il rimborso anticipato del risparmio accumulato può essere autorizzato in via straordinaria in caso di grave malattia o invalidità del contraente. In tal caso, l'intero rimborso anticipato è imponibile ai sensi dell'articolo 99, numero 4 LIR.</li> <li>■ Le due formule di investimento "stock" e "flusso" che stabilivano la soglia di esposizione azionaria massima in funzione dell'età del contraente sono state eliminate.</li> </ul>	Nessun cambiamento da segnalare.
<b>Portogallo</b>	Nessun cambiamento da segnalare.	
<b>Italia</b>	Nessun cambiamento da segnalare.	
<b>Regno Unito</b>	Nessun cambiamento da segnalare.	

Per qualsiasi domanda relativa a questa comunicazione, La invitiamo a rivolgersi ai Suoi interlocutori abituali.

Il presente documento è stato elaborato in funzione delle disposizioni legislative e giurisprudenziali vigenti o in corso alla data della redazione. Tale documento non deve quindi essere considerato alla stregua né di un qualsivoglia consiglio giuridico, finanziario o fiscale fornito al lettore, né come sollecitazione alla vendita o all'acquisto di un prodotto finanziario o assicurativo. Lo scopo del presente documento, redatto a titolo puramente informativo, non comporta perciò alcuna responsabilità del suo autore. L'informazione fornita non deve sostituirsi alle conoscenze e competenze del lettore, al quale si consiglia, se necessario, di rivolgersi ad un professionista indipendente e qualificato. Nell'ambito di tale invio, Cardif Lux Vie, in qualità di titolare del trattamento, è chiamata a trattare i Suoi dati personali protetti dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 2016/679. Il trattamento dei dati personali viene operato in conformità all'Informativa "protezione dei dati", disponibile al link <https://cardifluxvie.com/mentions-legales>, contenente tutte le informazioni che Cardif Lux Vie deve fornire.